

ZONE	PERIODO ANNUALE	DURATA GIORNALIERA
A	dal 1° dicembre al 15 marzo;	ore 6
B	dal 1° dicembre al 31 marzo	ore 8
C	dal 15 novembre al 31 marzo	ore 10
D	dal 1° novembre al 15 aprile	ore 12
E	dal 15 ottobre al 15 aprile	ore 14
F	nessuna limitazione.	
La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno		
La tabella in allegato A del DPR 26 agosto 1993, n. 412, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza		

Le limitazioni non si applicano

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

<b>Temperatura degli ambienti per la climatizzazione invernale</b>	
18°C + 2°C di tolleranza	edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20°C + 2°C di tolleranza	tutti gli altri edifici
Deroghe:	<p>a) ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.</p> <p>b) Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate.</p> <p>c) Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe qualora le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite oppure se l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.</p>